

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

- Provincia di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 14/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013 - CONFERMA.

L'anno Duemilatredici il giorno 13 del mese di maggio alle ore 15,45, convocato come da avvisi scritti in data 29.04.2013 prot. n. 4297 consegnati a domicilio dal Messo Comunale come da sua dichiarazione, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Consigliere Comunale Fiorentino Rigandò, in seduta ordinaria di prima convocazione, con la presenza dei seguenti signori componenti:

N°	COGNOME E NOME	Presenti	N°	COGNOME E NOME	Presenti
1	BARILLARO Bruno	SI	10	MUSICO' Eleonora	NO
2	COSTA Placido	SI	11	MORGANTE Valentino	SI
3	GUIDA Giuseppe	NO	12	IARIA Nicola	SI
4	ZERBI Maria	SI	13	GIANNETTA Domenico	SI
5	ITALIANO Domenico	SI	14	CORRONE Domenicantonio	SI
6	BRANCATI Antonino	NO	15	RIGANO' Domenico	SI
7	ROMEIO Antonio	SI	16	RUGOLO Giuseppe	SI
8	VERDUCI Cosimo	NO	17	RIGANO' Fiorentino	SI
9	FRISINA Carlo	SI			

**PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO
D.SSA GIULIANA COSENTINO**

IL CONSIGLIERE COMUNALE – PRESIDENTE:

- constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n° 12 consiglieri su n° 16 consiglieri in carica più il Presidente, l'adunanza è legale a termini dell'Art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915, n° 148 ;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO A DELIBERARE SULL' OGGETTO SOPRA RIPORTATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Interviene il Sindaco che espone le motivazioni che stanno alla base della decisione di proporre la conferma delle aliquote IMU già fissate per l'anno 2012.

PREMESSO:

- che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorre dall'anno 2012;
- che il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall'anno 2015;
- che a norma del comma 1 del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- che il richiamato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, nel delineare la disciplina del nuovo tributo, ha espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell'ICI, che è data non solo dalle norme contenute nel decreto istitutivo dell'imposta comunale - D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - ma anche da quelle intervenute successivamente sul tributo;
- che il comma 13 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce, tra l'altro, che resta ferma la disposizione recata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011, come modificato quest'ultimo dall'art. 4, comma 1, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo la quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RILEVATO che il citato art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, prevede che il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa purché classificate quest'ultime nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e comunque nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;

ATTESO che con l'istituzione dell'I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo d'imposta della previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e stabiliti limiti per aliquote e detrazioni;

VISTE le modifiche introdotte in materia di IMU dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" ed in particolare dall'articolo 1, comma 380, che per gli anni 2013 e 2014 prevede:

- alla lettera a), la soppressione della riserva allo Stato di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, vale dire la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%);
- alla lettera f), la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota di base (0,76%);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. n. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, come segue:

- Aliquota di base: fissata dalla normativa allo 0,76% con possibilità per i comuni di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%);
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: fissata dalla normativa allo 0,40% con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%);
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: fissata dalla normativa allo 0,20% e possibilità per i comuni di sola riduzione fino allo 0,10% (da 0,10% a 0,20%);
- Ulteriori possibilità di riduzione dell'aliquota base:
 - a) Fino allo 0,40% nel caso di:
 - a1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
 - a2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - a3) immobili locati;
 - b) Fino allo 0,38% nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione;

DATO ATTO che l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, prevede:

- una detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, pari a € 200,00 per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- per gli anni 2012 e 2013, una ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della ulteriore detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Pertanto la detrazione complessiva potrà essere di € 600,00;
- la possibilità per i comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che, in tal caso, il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono previste ulteriori riduzioni per l'anno 2013 rispetto al 2012;

RICHIAMATI:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'IMU;
- la deliberazione C.C. n. 22/2012 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012;

RITENUTO, con il presente atto, di provvedere alla determinazione delle aliquote di imposta IMU e relative detrazioni ed agevolazioni, a valere per l'anno 2013, confermando il livello fissato nell'anno 2012, nel modo di seguito indicato:

Oggetto d'imposta	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0,40% Detrazioni ed assimilazioni come per legge
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Altri fabbricati, Terreni agricoli, Aree Fabbricabili	1,00% (aliquota di base)
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR	1,00% (aliquota di base)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	1,00% (aliquota di base)

CONSIDERATO che la scelta di mantenere inalterato il livello di aliquote fissato nell'anno precedente, risponde all'esigenza di garantire il mantenimento del gettito realizzato nel 2012 al fine di:

- consentire di compensare gli ulteriori tagli che verranno operati nell'anno in corso a valere sul nuovo fondo di solidarietà comunale;
- permettere il raggiungimento del pareggio di bilancio;
- compensare l'importo della quota riservata allo Stato (fabbricati D produttivi);

DATO ATTO, inoltre, che il termine statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2013, e quindi per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, è stato prorogato al 30.06.2013 dall'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, a decorrere dall'anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica all'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, e la pubblicazione sul predetto sito deve avvenire entro la data ultima del 9 novembre di ciascun anno;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da Responsabile del Servizio Finanziario;

Interviene il C.C. Rugolo:

“ Il mio voto è contrario, perché si persevera nell’oppressione del cittadino con una aggressione fiscale non giustificata, soprattutto in riferimento al fatto che le aliquote proposte non mirano a favorire le attività produttive ed il rilancio dell’economia locale”.

Interviene il C.C. Riganò D.:

“Ribadiamo quella che era l’indicazione fatta in sede di regolamento ed approvazione delle aliquote per il 2012. Avevamo proposto che potessero essere agevolate le abitazioni detenute da familiari, almeno entro il secondo grado. Avevamo pure detto, per le categ. C1, C3 e D, e per tutte le categorie che riguardano le attività produttive, di prevedere delle aliquote agevolate. Per l’agricoltura si dovrebbe prevedere un’aliquota che incentivi l’attività. Alcuni Comuni, hanno articolato le aliquote basandole sulle agevolazioni; certo per fare questo bisogna trovare delle entrate compensative. In quanto tali proposte fatte nel 2012, sono a tutt’oggi disattese, votiamo sfavorevolmente.”.

Presenti n. 13 - voti favorevoli n. 9 – voti contrari n. 4 (C.C. Giannetta, Riganò D., Corrone, Rugolo).

DELIBERA

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1. Di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni IMU stabilite già per l’anno 2012, per come di seguito indicato:

Oggetto d’imposta	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0,40% Detrazioni ed assimilazioni come per legge
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Altri fabbricati, Terreni agricoli, Aree Fabbricabili	1,00% (aliquota di base)
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TU1R	1,00% (aliquota di base)
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori	1,00% (aliquota di base)

2. **Di prendere** atto della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota di base (0,76%), mentre il gettito aggiuntivo derivante dalla differenza tra l’aliquota base e quella fissata dal Comune (1,00%), è di competenza appunto comunale;
3. **Di provvedere** alla trasmissione telematica della presente al Ministero dell’Economia e delle finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini di cui al citato comma 13-

bis, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 10 comma 4 del D.L. n. 35/2013;

4. **Di dare atto** che le aliquote come sopra determinate hanno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2013;
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Giuliana Cosentino

IL PRESIDENTE SUPPLENTE
F.to Fiorentino Riganò

<p>ARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica:</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio</p> <p>F.to Dr. Saverio Verduci</p>		
<p align="center">COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p>Oppido Mamertina li,</p> <p align="right">IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Giuliana Cosentino</p>		
<p align="center">ESECUTIVITA':</p>		
<p align="center">IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA:</p> <p>che la presente deliberazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decorsi 10 gg dalla pubblicazione non essendo pervenuta richiesta di invio per controllo. • Perché dichiarata immediatamente eseguibile. • E' divenuta esecutiva i_____ 		
<p align="center">E' DIVENUTA ESECUTIVA</p> <p>Oppido Mamertina, li</p> <p align="right">IL SEGRETARIO COMUNALE</p>		